

STATUTO

RESIDENCE PER ANZIANI GIUSEPPE E MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA MADONNA
DELLA VIA 63

Numero REA: CT - 445689

Codice fiscale: 05905620877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ti necessari per la legale costituzione della Società coope-	
	rativa.	
	Le spese tutte del presente atto e da esso conseguenti sono	
	a carico della Società che le assume.	
	Danno atto le parti che l'importo globale approssimativo del-	
	le spese per la costituzione poste a carico della Società am-	
	monta a Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero).	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono rego-	
	late dalle norme qui di seguito riportate:	
	"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita con sede nel Comune Caltagirone la so-	
	cietà cooperativa denominata "RESIDENCE PER ANZIANI GIUSEPPE	
	E MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." in sigla "RESI-	
	DENCE GIUSEPPE E MARIA COOP. SOC. A R.L."	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice	
	Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bi-	
	lanci.	
	Art. 2) La Società ha sede legale in Caltagirone.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede so-	

	ziale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società e' quello risultante dal Registro delle Impre-	
	se.	
	Art. 3) La durata della Società è fissata fino al 31 dicem-	
	bre 2070 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta	
	con deliberazione dei soci.	
	Art. 4) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraver-	
	so la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge	
	n.381/91.	
	La Cooperativa ha, inoltre lo scopo di procurare ai soci con-	
	tinuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglio-	
	ramento delle loro condizioni economiche, sociali, professio-	
	nali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	

	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto dall'Organo Ammini-	
	strativo, nel rispetto del principio di parità di trattamen-	
	to di cui all'art. 2516 C.C. ed approvato dall'Assemblea or-	
	dinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea	
	straordinaria.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando al	
	la formazione degli organi sociali ed alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi d'impresa, ai risul-	
	tati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le proprie capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica	
	del socio si configura come "socio-lavoratore" e lo Statuto	
	assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci	
	possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene e-	
	sercitata dalla Cooperativa nell'ambito della legge in mate-	
	ria, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.	

	La Cooperativa potrà operare anche con terzi non soci.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determina-	
	ti, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per la terza	
	età (case di riposo, case albergo, case di cura, gruppi ap-	
	partamento per anziani, assistenza domiciliare e tutelare,	
	assistenza riabilitativa e sanitaria, centri diurni, Casa	
	protetta, RSA, Malati di Alzheimer, Hospice, etc..) attraver-	
	so attività a carattere assistenziale, educativo e di anima-	
	zione-intrattenimento; attività di promozione, salvaguardia	
	e sviluppo dell'autonomia delle comunità locali e di tutti i	
	cittadini (italiani eo stranieri) in situazioni di svantag-	
	gio, temporaneo e/o permanente, con l'obiettivo di porli in	
	condizione di esercitare pienamente i diritti di cittadi-	
	nanza;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	in situazione di handicap (centri diurni, centri di formazio-	
	ne, centri residenziali, servizi di riabilitazione, servizi	
	educativi e di assistenza, servizi domiciliari; ecc.), attra-	
	verso attività a carattere assistenziale, educativo e riabi-	
	litativo;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per l'infan-	
	zia, minori, adolescenti e giovani (asili nido, scuole mater-	
	ne, centri di accoglienza, centri giochi, ludoteche, centri	

	di aggregazione, centri informa-giovani, ecc.), attraverso at-	
	tività a carattere educativo e di animazione;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi di attività mo-	
	toria, sportiva, psicomotoria e di animazione rivolte a:	
	bambini di età prescolare e scolare, con particolare riguar-	
	do all'aspetto educativo;	
	soggetti in situazione di handicap, anche con lo scopo del-	
	la loro integrazione sociale ed all'aspetto educativo;	
	adulti in genere ed anziani;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	in stato di sofferenza psichica, che siano di sollievo per	
	le famiglie (centri diurni e/o residenziali, servizi di sol-	
	lievo, servizi domiciliari, case famiglia, comunità alloggio	
	CTA, ecc.) attraverso attività di carattere assistenziale,	
	educati- vo e riabilitativo, nonché organizzazione di atti-	
	vità di assi- stenza psichiatrica e di riabilitazione psico-	
	sociale sia in favore di ex degenti di ospedali psichiatrici,	
	che di soggetti in trattamento psichiatrico;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	in situazione di dipendenza patologica (centri diurni e/o	
	residenziali, strutture di accoglienza, tutoraggi, ecc.) at-	
	traverso attività a carattere assistenziale, educativo e	
	riabilitativo;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi nel settore	
	delle politiche del lavoro, con particolare riguardo a	

	tutte le azioni utili all'inserimento lavorativo di soggetti	
	appartenenti a fasce di cittadini in stato di svantaggio,	
	temporaneo e/o permanente;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi nel settore	
	del tempo libero: con attività di animazione, di gestione	
	di centri culturali, di aggregazione giovanile, di vacanze	
	e di impianti sportivi;	
	- promozione e gestione di corsi di formazione, attività di	
	consulenza, seminari ed iniziative culturali, produzione di	
	ricerche, studi, documentazione e di incontri pubblici ri-	
	volti a soci ed a terzi; tutoraggio e recupero scolastico;	
	- attività di sensibilizzazione, animazione e stimolo delle	
	comunità locali sui temi della solidarietà, del riconosci-	
	mento e della evoluzione dei diritti di cittadinanza ed uma-	
	ni, delle politiche di inclusione sociale e del welfare;	
	- gestire servizi domiciliari di assistenza infermieristica	
	e socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da ef-	
	fettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da ef-	
	fettuarsi presso la scuola o le altre strutture di acco-	
	glienza (ospedali, case di cura, case di riposo, etc...);	
	- servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a	
	categoria svantaggiate;	
	- organizzazione di iniziative di animazione del tempo libe-	
	ro, quali le attività sportive, ricreative e culturali, qua-	
	li, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di tera-	

	pia occupazione e di ippoterapia, arteterapia, ergoterapia;	
	- aprire e/o gestire comunità per il recupero ed il reinse-	
	rimento di tossicodipendenti;	
	- effettuazione di lavori di pulizia in genere della ca- sa	
	e della persona, presso case di riposo, residenze sanita-	
	rie assistenziali, ospedali e strutture sanitarie e/o assi-	
	stenziali in genere nonché presso l'abitazione a domicilio	
	dell'anziano o del disabile;	
	- accoglienza di cittadini/e, immigrati/e, rifugiati, ri-	
	chiedenti asilo sostenendoli/e nella ricerca di autonomia	
	ed integrazione; accogliere con un tempo prolungato, citta-	
	dini/e, immigrati/e e rifugiati e richiedenti asilo in dif-	
	ficoltà con problemi di inserimento sul territorio e quindi	
	di divenire punto di riferimento per gli stessi anche con	
	l'istituzione di centri di accoglienza per tali soggetti;	
	- idealizzazione, realizzazione e gestione di progetti e	
	servizi, attraverso l'azione dei propri soci, per cittadini	
	in situazione di svantaggio di origine fisica, psichica, so-	
	ciali, economica e/o culturale, temporaneo o permanente, at-	
	traverso attività educative, assistenziali, terapeutiche,	
	sanitarie, riabilitative, di accoglienza, residenziali,	
	diurne, domiciliari o presso strutture della cooperativa o	
	di terzi, di sostegno alle associazioni, il tutto nelle for-	
	me e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provve-	

	de, fra l'altro, ad:	
	- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che	
	tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da	
	Enti pubblici, partecipando, anche in associazione tempora-	
	nea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licita-	
	zioni private e trattative private, stipulando contratti e	
	convenzioni;	
	- promuovere l'istruzione professionale, la formazione cul-	
	turale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere	
	a favore dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non preva-	
	lente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle	
	sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobilia-	
	re, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; per-	
	tanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente e-	
	semplificativa:	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano atti-	
	vità analoghe, accessorie o complementari all'attività so-	
	ciale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si	
	configuri operatività nei confronti del pubblico, nonchè	
	partecipare sia come capo gruppo sia come semplice aderente	

	a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2445 -	
	septies C.C.;	
	concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra ga-	
	ranzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.	
	Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del ri-	
	sparmio presso i soli soci, conformemen-	
	te a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs.	
	n.385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e	
	creditizia), dalle relative disposizioni di attuazioni e	
	successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale	
	attività saranno disciplinate da apposito regolamento inter-	
	no approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di ri-	
	sparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle for-	
	me consentite dalla legge.	
	La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari pre-	
	visti dal presente statuto.	
	Fermo restando il rispetto del principio della prevalenza	
	pre- visto dall'art.2512 c.c., la società può svolgere la	
	propria attività anche con e per i terzi, secondo quanto	
	stabilito dallo statuto sociale.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5) Il capitale sociale e' ripartito in un numero illimi-	

	tato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero) e non superiore al limite	
	stabilito dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 6) Il numero dei soci e' illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore a 3 (tre);	
	se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, es-	
	so deve essere integrato nel termine massimo di un anno, tra-	
	scorso il quale la società si scioglie e deve essere posta	
	in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2522 del Codice Civile.	
	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche	
	che, non avendo interesse in contrasto con quelli della coo-	
	perativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa	
	partecipando alle attività sociali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato una capacità	
	professionale, attitudine e specializzazione nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali e che siano	
	in possesso di requisiti di preparazione teorica e pratica	
	per le mansioni da svolgere.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-	
	tori aventi una specifica caratterizzazione professionale	
	nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento	

	della società.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutua-	
	listico dovranno prevedere il principio della parità di trat-	
	tamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime catego-	
	rie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 codice civile.	
	Sono soci sovventori sia persone fisiche che giuridiche, che	
	apportino capitale destinato alla costituzione di specifici	
	fondi volti all'attuazione di programmi di sviluppo azienda-	
	le.	
	Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo neces-	
	sario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel qua-	
	le non e' consentito il recesso al socio sovventore, che de-	
	ve accettare per iscritto la limitazione.	
	Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione	
	del diritto di voto di cui all'art. 22 dello Statuto.	
	Ogni socio e' iscritto in una apposita sezione in base al-	

	l'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modifica-	
	zioni.	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazio-	
	ne in carta semplice;	
	b) i motivi della richiesta, l'attivita' che intende svolge-	
	re e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere i-	
	scritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti massimi fissati dall'art.2525 del Codi-	
	ce Civile;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nel-	

	l'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Ammini-	
	strativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, se-	
	condo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilita' delibera sul-	
	la domanda.	
	La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' anno-	
	tata nel Registro delle Imprese dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti seguenti.	
	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo	
	amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che	
	durante l'esistenza della societa' aumentino la loro quota	
	sociale.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibe-	
	ra diventera' inefficace.	
	La domanda potra' essere rinnovata.	
	In tal caso l'ammissione potra' essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo	
	amministratore deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	

	nualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usa-	
	ti nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso puo' ricorrere all'assemblea dei soci	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezio-	
	ne.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso e' inappel-	
	labile.	
	I soci dovranno impegnarsi e accettare gli scopi sociali ed	
	uniformarsi alle norme di cui al presente statuto, al regola-	
	mento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e	
	dall'Organo Amministrativo.	
	I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni	
	che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili del-	
	le varie strutture della cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a societa', che perseguono i-	
	dentici scopi sociali o che comunque esplichino attivita'	
	concorrente.	
	Art. 10) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530	
	del Codice Civile e con le modalita' previste nel medesimo	
	articolo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	

	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Regi-	
	stro delle Imprese l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale competente.	
	Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codi-	
	ce civile.	
	Art. 11) La qualita' di socio si perde per recesso, per e-	
	sclusione, per causa di morte o per scioglimento della perso-	
	na giuridica socia.	
	Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' rece-	
	dere il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi piu' nella possibilita' di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla societa'.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma della legge e del presente atto, legitti-	
	mino il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della di-	

	chiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la societa',	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 13) L'esclusione sara' deliberata dall'Organo Ammini-	
	strativo nei confronti del socio:	
	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la societa', oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;	
	c) che svolga attivita' in contrasto o concorrente con quel-	
	la della societa' senza autorizzazione;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o an-	
	cora nel regolamento interno;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	

	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la societa';	
	f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	g) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	Contro l'esclusione il socio puo' proporre opposizione al	
	Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla co-	
	municazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel Registro delle Imprese.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovra' essere effettua-	
	ta solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualita' di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento del possesso di tali requisiti e' sancito dal-	
	l'Organo Amministrativo con apposita delibera entro 60 gior-	
	ni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 15) I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltan-	
	to il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effe-	
	tivamente versato e decurtare le perdite imputabili al capi-	
	tale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquida-	

	zione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio,	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamen-	
	te al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la societa' per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovra' rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della societa'.	

	Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-	
	so, l'esclusione o la morte del socio, in conformita' alle	
	disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con	
	le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	Art. 17) Nei rapporti mutualistici sara' rispettato tra i so-	
	ci il principio della parita' di trattamento.	
	La disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e	
	la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regola-	
	mento aziendale, che non puo' essere deteriore rispetto alla	
	legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di catego-	
	ria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'orga-	
	no amministrativo sara' approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci con le maggioranze di legge.	
	Art. 18) Il regolamento di cui all'articolo precedente puo'	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavo-	
	ro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in ca-	
	so di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessi-	
	ta' di ridimensionamento definitivo degli organici della coo-	
	perativa.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 19) L'Assemblea ordinaria e' convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.	

	L'Assemblea ordinaria e' convocata, altresì', per:	
	a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio Sindacale;	
	b) l'approvazione del regolamento interno;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanzia-	
	mento di programmi di cui all'art.4 dello statuto sociale.	
	L'Assemblea potra' anche deliberare l'eventuale responsabili-	
	ta' degli amministratori e dei sindaci.	
	L'Organo Amministrativo potra' convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterra' utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovra' essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Colle-	
	gio Sindacale, se nominato: in questi casi la convocazione	
	deve avere luogo almeno venti giorni prima della data del-	
	l'assemblea, con le modalita' appresso specificate.	
	Art. 20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, an-	
	che fuori dalla sede sociale, purché' in Italia, con lettera	
	raccomandata oppure a mezzo fax e posta elettronica, da in-	
	viarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza.	

	L'assemblea puo' essere convocata anche mediante posta elet-	
	tronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima del-	
	la data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elet-	
	tronica comunicati alla società ad annotata nel Registro del-	
	le Imprese.	
	In tal caso il Presidente dell'assemblea verifichera' median-	
	te elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Pro-	
	vider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior-	
	no, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	poste all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea e' valida, anche in mancanza della formale convo-	
	cazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega,	
	tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia	
	intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonche' il	
	Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppo-	
	ne alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 21) L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straor-	
	dinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle mo-	
	dificazioni dell'atto costitutivo e/o Statuto, sulle modifica-	
	zioni dei di- ritti dei soci, sulla proroga di durata, sullo	
	scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e	
	sui poteri dei liquidatori.	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida	

	qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del	
	tipo o fusione della societa', oppure sul trasferimento del-	
	la sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il vo-	
	to favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i	
	soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla societa';	
	la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata dai soci intervenuti alla assemblea non oltre 3 gior-	
	ni dalla chiusura di questa, o dai soci non intervenuti non	
	oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della delibe-	
	razione.	
	Art.22) Per le votazioni si procedera' normalmente col siste-	
	ma della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	

	scritti nel Registro delle Imprese da almeno novanta giorni	
	e non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta	
	e della tassa di ammissione.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore ne' Sindaco, ma che abbia diritto	
	al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non	
	puo' rappresentare piu' di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanzia-	
	ri emessi dalla societa' se non nelle assemblee che delibera-	
	no sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modi-	
	fica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata fun-	
	zionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche e' attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti pluri-	
	mi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	

	E' consentito il voto per corrispondenza.	
	In questo caso:	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera	
	raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione del-	
	l'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione pro-	
	posta;	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente	
	dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati	
	dalla stessa assemblea e da un Sindaco;	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei vo-	
	ti dei soci presenti o rappresentati, nonche' di quelli dei	
	soci che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ul-	
	timi, quelli che abbiano scheda bianca o nulla.	
	Art.23) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio d'Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	

	blea.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 24) La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistratore, composto da tre a cinque membri scelti tra i so-	
	ci, nominati dall'assemblea.	
	Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministrato-	
	ri, purché non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scado-	
	no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;	
	sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cau-	
	zione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabili-	
	re che ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.	
	Art. 25) L'Assemblea nominerà anche il Presidente ed il Vi-	
	ce Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione si radunerà sia	
	nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qual-	
	volta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia	
	fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza	
	od impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta	
	con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita	

	almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza	
	e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax o posta	
	elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Am-	
	ministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nomina-	
	ti.	
	E' comunque valida l'adunanza se presenti tutti i consiglie-	
	ri.	
	Art. 27) Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio: a parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.	
	Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 28) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono	
	firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	Art. 29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art. 30) L'Organo Amministrativo è investito dei piu' ampi	
	ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordina-	
	ria della Societa' Cooperativa, senza eccezione di sorta e	
	piu' segnatamente sono ad esso conferite tutte le facolta'	
	per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, e-	
	sclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla	
	decisione dei soci.	

	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attivita' fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
	tare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le piu' am-	
	pie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pub-	
	blico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti corren-	
	ti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emet-	
	tere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed ef-	
	fetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-	
	vate per opere o servizi inerenti l'attivita' sociale e sti-	
	pulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti e	
	nominare il direttore determinandone le funzioni e la retri-	
	buzione;	

	h) assumere e licenziare il personale della societa', fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attivita' per	
	la raccolta di prestiti nonche' la costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi non aventi carattere di sede secondaria	
	ne' di succursale.	
	L'Organo Amministrativo puo' nominare il Direttore e comita-	
	ti tecnici anche fra estranei, stabilendo la composizione,	
	le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Art. 31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei Consiglieri, se non e' possibile so-	
	stituirlo nei modi di legge per cooptazione, si intendera'	
	decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presi-	
	dente o il Consigliere piu' anziano in carica convochera' im-	
	mediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consi-	
	glio.	
	Art. 32) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed e-	
	ventualmente al Vice Presidente e' attribuita la rappresen-	
	tanza della societa' cooperativa.	
	Gli stessi rappresentano la societa' cooperativa in giudizio	

	con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e con facolta' inoltre	
	di nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' autorizza-	
	to a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando-	
	ne liberatorie quietanze.	
	L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di	
	legge in materia, avra' pure la facolta' di nominare procura-	
	tori speciali per singoli atti e contratti o per determinate	
	categorie di atti e contratti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonche' i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 33) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di	
	vigilanza che dovra' essere istituito qualora ricorrano le	
	condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto	
	degli artt. 2543 e 2477 del codice civile, come modificato	
	dall'art.379 del decreto Legislativo n.14/2019.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.	

	Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci	
	debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissa-	
	ta prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della	
	carica.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della societa', vigila sull'osservanza delle leggi e	
	del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della conta-	
	bilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri contabili e delle scritture, a norma di legge parteci-	
	pa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve	
	a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito	
	per legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovra' compilarsi ver-	
	bale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	Il Collegio Sindacale puo' esser sostituito da un revisore	

	contabile, che avra' le medesime mansioni.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 34) Il patrimonio della societa' cooperativa e' costi-	
	tuito:	
	a) dal capitale sociale, che e' variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e non	
	superiore al limite stabilito dalla legge.	
	Nessun socio potra' possedere un numero di quote tali il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali	
	accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalita' che pervenisse alla societa' coo-	
	perativa per essere impiegata al fine del raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	

	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potra' essere ver-	
	sato in piu' soluzioni e piu' precisamente:	
	a) almeno il 60% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale pur essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti;	
	per le modalita' di conferimento si applicano le disposizio-	
	ni in materia previste dal codice civile.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER	
	DEL CODICE CIVILE	
	Art. 35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il	
	30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla	
	legge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codi-	
	ce civile, alla societa' cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	

	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la societa' cooperativa dovra' devol-	
	vere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	BILANCIO	
	Art. 37) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codi-	
	ce Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies del Codice Civi-	

	le, la contabilita' sociale deve essere organizzata in modo	
	da permettere di determinare l'attivita' svolta con i singo-	
	li soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno cosi	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divi-	
	sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della societa' che all'atto del suo scioglimento, anche ai	
	fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione	
	nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimen-	
	to cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del	
	D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifica-	
	zioni, quest'ultima ne sara' la destinataria.	
	Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.	

	In difetto di adesione tale versamento andra' effettuato al	
	Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio stata-	
	le);	
	c) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verra' stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potra' superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sara' del due	
	per cento piu' elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi	
	al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.) per il pe-	
	riodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli uti-	
	li stessi sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo po-	
	tra' acquistare o rimborsare quote della societa' con le mo-	

	dalita' previste all'art. 2529 del cod. civile:	
	f) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei so-	
	ci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Societa' cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavo-	
	ri pubblici);	
	g) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio alla costituzione o all'incremento di fon-	
	di di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale.	
	L'assemblea, puo' sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talita' degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	RISTORNI	
	Art. 38) L'Assemblea puo' deliberare l'erogazione di ristor-	
	ni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestato-	
	ri.	

	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	
	parita' di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice ci-	
	vile.	
	L'erogazione potra' avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-	
	tra' attribuire ai soci a titolo di ristorni sara' determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella societa',	
	nonche' alle acquisizioni effettuate dai soci nella societa'.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze di bilancio, la societa' rilevera' la percentuale	
	dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sul-	
	la scorta della percentuale delle transazioni operate con i	
	soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la societa' potra' deliberare (in caso	
	di ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quo-	
	te possedute;	

	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovra' es-	
	sere conforme al dettato legislativo.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 39) Le controversie che potranno sorgere fra i soci op-	
	pure fra i soci e la Societa' o i suoi Organi, in ordine al-	
	l'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitu-	
	tivo e successive modificazioni, con esclusione delle mate-	
	rie che non possono formare oggetto di compromesso a norma	
	di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, compo-	
	sto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte piu' diligente, dal Presidente	
	del Tribunale competente.	
	Il Collegio Arbitrale funzionera' da amichevole compositore	
	in forma irrituale e decidera' entro il termine di sei mesi	
	dal suo insediamento.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	
	creto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 40) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cieta' potra' essere disciplinato da un regolamento interno	
	da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati,	

	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei soci cooperatori e/o dei dipendenti della società'.	
	La delibera che approva il Regolamento e copia dello stesso per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente depositate nel Registro delle Imprese competente.	
	Art. 41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsato integralmente la precedente:	
	1) le quote detenute dai soci sovventori;	
	2) le quote detenute dai soci ordinari.	
	In caso di liquidazione della società', il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperati-	

	vo, con le modalita' determinate dall'art.11 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica uti-	
	lita' conformi allo spirito mutualistico.	
	Eventuali controversie verranno decise dall'Assessorato Re-	
	gionale del Lavoro e della Cooperazione, di intesa con quel-	
	lo delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Coo-	
	perazione.	
	Art. 42) La Cooperativa e' a mutualita' prevalente ed adotte-	
	ra' le norme previste della legge per le societa' a responsa-	
	bilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codi-	
	ce civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualita' pre-	
	valente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 43) Per quanto non stabilito dalle presenti norme si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	e le leggi speciali vigenti in materia.	
	Richiesto, io Notaio ricevo quest'atto scritto con mezzi mec-	
	canici da persona di mia fiducia e da me completato a penna	
	su undici fogli di carta dei quali occupa quarantatre pagine	
	intere e quanto della seguente e da me letto ai componenti	
	che da me interpellati dichiarano di approvarlo.	
	Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinque (ore	
	17.05).	

42 di 42